

## STATUTO

Associazione Italiana Professionisti Formatori in sigla "AIPROF"

### Art. 1) Costituzione

E' costituita una Associazione Professionale denominata Associazione Italiana Professionisti Formatori in sigla "AIPROF".

### Art. 2) Sede

L'Associazione ha la sede nazionale in Roma alla via Farini n° 62.

Sono istituite delegazioni nel territorio italiano ed europeo secondo regolamento interno.

### Art. 3) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 4) Principi

L'Associazione nasce libera, apartitica e apolitica e si fonda su 3 principi condivisi ed accettati dagli aderenti:

- Qualità (delle persone, delle intenzioni, delle azioni, delle conoscenze)

- Libertà (dai pregiudizi e dagli schemi)

- Apertura (alla formazione continua, alla sperimentazione di nuovi approcci, alla ricerca alla contaminazione dei saperi)

### Art. 5) Finalità e Scopi Sociali

Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono la promozione, la valorizzazione e la riqualificazione della Formazione come strumento di sviluppo personale, professionale, economico, sociale in una logica di apertura, condivisione e miglioramento continuo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e la qualificazione di quanti, a vari livelli ed

in vari ambiti operano nel settore della Formazione Professionale;

- Contribuire alla diffusione di modelli di eccellenza nella gestione delle attività d'aula, nella progettazione e gestione delle attività formative e di buone pratiche nella gestione di progetti complessi rivolti ad aziende, Privati, Enti Pubblici, Professionisti etc.;

- Favorire lo sviluppo della cultura della formazione (di base, professionale, manageriale) attraverso la promozione di progetti e di iniziative in campo sociale e lavorativo.

- Favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo;

- Essere centro di riferimento per quanti si occupano o sono interessati ai temi della formazione e dello sviluppo personale;

- Essere promotore di una cultura della condivisione delle conoscenze e delle competenze sviluppando modelli di apprendimento cooperativo e promuovendo attività che saranno poi realizzate dagli stessi associati.

- Promuovere ed organizzare eventi, dibattiti, convegni, attività culturali ed attività formative sui temi della formazione degli adulti, dello sviluppo personale, dello sviluppo professionale, nelle organizzazioni private, pubbliche nella scuola, nell'università e nella società;

- Svolgere e promuovere attività di ricerca e di studio del processo formativo in Italia e all'estero per mutuare buone prassi, sistemi innovativi e modelli di eccellenza;

- Promuovere la professionalità degli associati utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione e organizzando eventi ed occasioni di incontro tra domanda ed offerta di professionalità in campo formativo;

- Promuovere la cultura e le tecniche di formazione presso Enti ed Istituzioni pubbliche al fine di creare standard formativi di alto profilo e di profondo impatto sociale.

**Art. 6) Oggetto sociale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà realizzare le seguenti attività:

- osservazione, studio, e ricerca;

- networking personale, sociale, imprenditoriale e culturale a livello comunale, regionale, nazionale ed internazionale con realtà associative e istituzioni omogenee o assimilabili, per sostenere o essere sostenuti;

- creazione e gestione del repertorio AIPROF dei formatori professionisti e istituzione di un sistema di accertamento delle competenze degli associati;

- ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative e interventi coerenti con gli scopi sociali, anche per la partecipazione ad avvisi, bandi e gare pubbliche;

- informazione, orientamento, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze e buone prassi realizzate in altri contesti;

- promozione e/o organizzazione di eventi e campagne pubblicitarie inerenti gli scopi sociali, convegni, seminari, mostre, fiere, etc.

- formazione, tutoraggio, coaching, mentoring, in una logica di cooperazione solidale tra formatori di diversa estrazione culturale, sociale, professionale;

- scambio, socializzazione e intrattenimenti formativi, culturali, artistici, sociali, etc.

- ideazione, elaborazione e produzione di pubblicazioni: manuali, libri, vademecum, guide, opuscolodivulgativi, quaderni, dossier, cataloghi, fogli di lavoro, anche nel formato digitale,

svolgimento di attività editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività

- organizzare corsi, seminari e laboratori di formazione per formatori, fornire informazioni e assistenza ai formatori,

- patrocinare eventi, manifestazioni ed iniziative di riconosciuto valore professionale

organizzate senza finalità di lucro, da enti ed istituzioni pubbliche o private quant'altro

connesso al perseguimento degli scopi sociali

Essa potrà inoltre:

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il

raggiungimento degli scopi della Associazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività

sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della

Associazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o

indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché

partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio trasoggetti pubblici e privati, nazionali ed

esteri, operanti nel settore interessato dall'attività dell'Associazione;

- acquistare e/o vendere diritti su tecniche, corsi e strumenti inerenti la formazione elaborati

dall'associazione stessa o da altri soggetti (scuole-formatori-istituti, etc.);

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

#### **Art. 7) I Soci**

I Soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari, Soci Sostenitori;

Sono Soci dell'Associazione i fondatori e successivamente quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione viene accolta.

a) Sono soci fondatori i firmatari del presente atto che hanno partecipato, sostenuto e/o

promosso attivamente l'Associazione condividendone i principi e gli scopi sociali;

b) Sono soci ordinari tutti coloro che esercitano l'attività di formazione o che comunque sono

interessati a partecipare alle attività dell'associazione e/o a usufruire dei suoi servizi e che,

una volta ammessi, partecipano regolarmente alle attività dell'Associazione concorrendo alla realizzazione dei suoi scopi, siano essi in qualità di erogatori e/o di destinatari delle attività sociali.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta dell'aspirante al Consiglio di Indirizzo.

I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale

c) Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che, con il proprio particolare impegno/sostegno di carattere scientifico, tecnico, finanziario valorizzano, ampliano e supportano anche materialmente le attività dell'Associazione.

Tale qualifica è conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8) Durata**

La qualifica di socio ha la durata di un anno e si rinnova tacitamente salvo nei seguenti casi:

- Per dimissioni presentate per iscritto al Presidente;

- Per mancato pagamento della quota annuale associativa entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Per provvedimento di Espulsione approvato con una delibera Motivata dell'Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo se in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, se non osserva le disposizioni dello Statuto.

- Indegna deliberata dal Consiglio Direttivo

#### **Art. 9) Modalità di ammissione e d'iscrizione**

Chiunque desidera far parte della Associazione indirizza al Consiglio la domanda di partecipazione.

Il Consiglio, informato il Presidente, competente per residenza, approva l'adesione.

L'associazione, nonché il rinnovo annuale della stessa, si perfeziona con il versamento della quota associativa e la sottoscrizione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03.

#### **Art. 10) Quote associative**

La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno per l'anno successivo, dal Consiglio che ha facoltà di deliberare quote associative.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l'anno solare di iscrizione.

**Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Comitato Scientifico.**

#### **Art. 11) Assemblea dei Soci**

L'Associazione è governata dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può essere Assemblea Ordinaria oppure Assemblea Straordinaria.

#### **Art. 12) Partecipazione all'Assemblea**

Partecipano all'Assemblea, con diritto di parola, tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio esprime un solo voto per ogni singola votazione.

E' ammessa la possibilità di delega: ciascun Socio partecipante all'Assemblea può rappresentare al massimo altri 2 Soci che gli abbiano dato preventivamente delega scritta.

Ogni delega può essere data solo per la partecipazione ad una assemblea.

Non sono ammesse deleghe di voto pro tempore.

#### **Art. 13) Ordine del Giorno**

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. L'ordine del giorno è pubblicato almeno 7 giorni prima

della data fissata per l'Assemblea, con comunicazione scritta inviata via e-mail, fax e/o

esposta nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale, e sul sito dell'associazione.

#### **Art. 14) L'Assemblea Ordinaria**

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno.

L'Assemblea ordinaria ha per oggetto le deliberazioni relative a:

- Programma e calendario delle attività dell'Associazione;

- Approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo;

- La nomina delle diverse cariche sociali e la discussione e deliberazione circa ogni altro argomento riguardante la gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

#### **Art. 15) Convocazione dell'Assemblea Ordinaria**

L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente a mezzo Fax, email, Lettera raccomandata a/r spedita ai soci, almeno 30 giorni prima della data di adunanza fissata.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno 2 volte l'anno e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta, entro il mese di marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 16) L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità, specificando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria deve inoltre essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni volta che ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; la richiesta di convocazione deve contenere la motivazione e l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

Entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata secondo le modalità

previste dall'art.14, mettendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

#### **Art. 17) Validità delle Assemblee**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti e sono valide quale che sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le modifiche statutarie e per l'approvazione del bilancio annuale è necessaria la partecipazione, della maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Non è ammesso il voto per delega.

#### **Art. 18) Compiti del consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo e presieduta da un Presidente nominati la prima volta nell'atto costitutivo e in seguito dall'assemblea.

#### **Art. 19) Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da un VicePresidente scelto dal Presidente fra i

Membri Eletti del Consiglio, dal Presidente uscente, da 2 (due) membri scelti tra i soci fondatori e da 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili una volta sola nella stessa carica.

Il Membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

#### **Art. 20) Modalità di lavoro del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno 4 volte all'anno, mediante avviso da spedirsi ai Membri almeno 5 giorni prima della riunione.



Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno

indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata, con

comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal

caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 3 giorni dalla richiesta e la

riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

#### **Art. 21) Responsabilità e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti e funzioni:

- Provvede all'ordinaria amministrazione dell'associazione.

- Discute e mette in atto tutte le attività deliberate dall'Assemblea per il perseguimento degli

scopi dell'Associazione.

- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e

autorizzandone la spesa;

- Nomina il Segretario;

- Nomina il Tesoriere;

- Nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

- Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

Gli affari di straordinaria amministrazione sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

#### **Art. 22) Nomina del presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea sulla base del programma da lui presentato ai Soci,

secondo la maggioranza di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta.

**Art. 23) Cessazione della carica**

Il Presidente cessa dalla carica in caso di:

- Dimissioni

- Qualora si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 9 del presente statuto.

**Art. 24) Responsabilità, poteri e compiti del Presidente**

Il Presidente dirige e promuove l'attività del Consiglio Direttivo e dell'associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione spettano la firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre debiti e obbligazioni e stipulare contratti, di rilasciare procure, oltre alla rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente nomina il VicePresidente, scelto tra i Membri eletti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**Art. 25) Scelta del Presidente**

Il Presidente dell'Associazione può essere scelto sia tra i Soci che tra coloro che si sono particolarmente distinti nel settore della formazione degli adulti e viene eletto dall'Assemblea sulla base del programma da lui presentato ai Soci Elettori.

**Art. 26) Nomina e durata della carica di Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni, prorogabili una sola volta su richiesta del Presidente.

#### **Art. 27) Funzioni del Tesoriere**

Il tesoriere provvede alle operazioni finanziarie di ordinaria e straordinaria amministrazione unitamente e/o su delega del Presidente.

Al Tesoriere compete la gestione economica e finanziaria ordinaria dell'Associazione ed in particolare la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere collabora, congiuntamente al Presidente, alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo, così come di quelli di scadenza del mandato.

#### **Art. 28) Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo di consulenza e di approfondimento.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 (cinque) esperti di provenienza dal mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale, professionale.

Possono ricoprire la carica anche membri non appartenenti alla associazione.

Il Comitato:

- dura in carica 3 anni;

- nomina al suo interno un coordinatore

- può avvalersi di esperti interni e/o esterni alla compagine associativa, per consiglio consulenza.

Le sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto.

Membro di diritto è il Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il coordinatore, sentito il Presidente, ne ravvisi la

necessità.

#### **Art. 29) Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 30 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 30) Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Le Cariche di Presidente e di Tesoriere hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovate una sola volta.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 31) Mezzi finanziari**

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi dalle quote associative, dai proventi di attività promosse e organizzate, e da eventuali contributi volontari di Soci e di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, donazioni e lasciti testamentari, rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo, contributi liberali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

I contributi volontari possono essere costituiti da denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene o servizio apportato all'Associazione senza onere alcuno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 32) Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 33) Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi esclusivamente dall'Assemblea con i limiti previsti dall'articolo 18, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 34) Quota sociale**

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 35) Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, riferiti sia alle attività istituzionali, sia a quelle commerciali eventualmente esercitate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà con le maggioranze previste dall'articolo 18.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

**Art. 36) Divieto distribuzione utili e di remunerazione cariche sociali**

I soci, con la sottoscrizione del presente atto, stabiliscono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le cariche sociali non vanno remunerate, fatti salvi i rimborsi spese.

La responsabilità giuridica e finanziaria del Presidente viene remunerata in funzione delle singole attività svolte dall'Associazione.

**Art. 37) Modifiche dello Statuto**

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un gruppo costituito da almeno cinque soci e vengono sottoposte all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste all'art.18 del presente statuto.

**Art. 38) Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 39) Altre**

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della costituenda Associazione.